



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

## UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Comaro Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 68 DEL 20.12.2018

*PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO  
(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)*

**OGGETTO:** Istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria acquisita al prot. com. n. 1718 in data 13.03.2017 e successiva integrazione acquisita al prot. com. n. 477 in data 22.01.2018 riferita alla istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 acquisita al prot. com. n. 1839 in data 24.02.1995.

**RICHIEDENTE:** MAZZELLA PIETRO PAOLO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 10.04.1949 ed ivi residente alla Via Chiummano n.56.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- **che** con istanza prot. n. 1718 del 13.03.2017, integrata con nota prot. n. 477 del 22.01.2018 il **Sig. Pietro Paolo MAZZELLA** nato a Barano d'Ischia (NA) il 10.04.1949 ed ivi residente alla via Chiummano n. 56, C.F.: MZZPRP49D10A617I nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Chiummano n.56 e censito in catasto al foglio n. 27 p.lla n. 1021 sub 2-3-4- p.lla n. 1024, ha trasmesso l'istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii, previo parere paesaggistico, per la **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su due livelli eseguito in difformità ed ampliamento della concessione edilizia n.135/84, ed altri due corpi di fabbrica eseguiti in assenza di titoli abilitativi”**, il tutto riferito all'edificio su descritto, con i relativi allegati tecnici a firma del geom. Aniello Di Meglio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 5589;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

#### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. “Isola d'Ischia” approvato col D.M. del 08.02.1999;

- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 7 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. com. n. 1718 del 13.03.2017 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Aniello Di Meglio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 5589 sono rappresentate le opere abusive relative a **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su due livelli eseguito in difformità ed ampliamento della concessione edilizia n.135/84, ed altri due corpi di fabbrica eseguiti in assenza di titoli abilitativi”**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona “P.I. (Protezione integrale)”** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 11.05.2018, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile escludendo dalla sanatoria: - le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo e quelle oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 326/2003; - Il progetto di riqualificazione relativo al corpo denominato B) in quanto la soluzione progettuale prevede incrementi di volumetria non consentiti;

#### RILEVATO:

- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 7, punto n. 1 del 24.05.2018** ha espresso il seguente parere: *“.....omissis.... La commissione esaminata la pratica, rilevato che le opere oggetto di sanatoria riguardano un fabbricato con annessi locali accessori e che le stesse ricadono in zona di edilizia sparsa del P.V.C.P. e ne rispettano le prescrizioni dettate dagli artt. 4 e 7, si esprime parere favorevole all'unanimità ... omissis.....”*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 29.05.2018, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia, oggi MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile per il Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro *“...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici...”* nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 24.05.2018 dalla Commissione per il Paesaggio con le esclusioni indicate dal Resp. del Proc. Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo e riportate nella scheda istruttoria del 11.05.2018: le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo e quelle oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 326/2003; il progetto di riqualificazione relativo al corpo denominato B) in quanto la soluzione progettuale prevede incrementi di volumetria non consentiti;
- **che** con nota prot. n. 3854 del 29.05.2018 veniva trasmessa alla Soprintendenza, per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, del previsto parere reso secondo la procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. la documentazione prevista all'art.12 (corredo grafico e documentale)

GA

del “Piano per la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Barano d’Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94” giusto protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d’Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;

- **che** la suddetta documentazione trasmessa, in originale e coeva alla data di presentazione delle integrazioni prodotte, consisteva in: Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica; Copia della scheda Istruttoria Urbanistica; Relazione Tecnica Asseverata; Grafici integrativi; Documentazione Fotografica - tavola F1; Documentazione Fotografica - tavola F2; Documentazione Fotografica - tavola F4; Grafici - tavola A; Grafici - stato dei luoghi - tavola B;
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia in data 04/06/2018 ed assunta al protocollo in data 07/06/2018 con il n. 9024;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n. 12553 del 01.08.2018**, ed assunta al protocollo del Comune di Barano d’Ischia in data **04.09.2018** al n. **6344** formulava richiesta di ulteriore documentazione;
- **che** con nota prot. n. 7339 del 09.10.2018 questo ufficio provvedeva a trasmettere detta richiesta al sig. Pietro Paolo Mazzella;
- **che** il sig. Pietro Paolo Mazzella, in allegato alla nota assunta al protocollo comunale in data 17/09/2018 al n.6648, provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione fotografica;
- **che** con nota prot. n. 7108 del 02/10/2018 questo ufficio trasmetteva le integrazioni richieste;
- **che** detta nota veniva ricevuta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia in data 09/10/2018 (come da ricevuta in atti);
- **che** alla data del **20.12.2018** (giusta attestazione prot. n. 9186 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in merito all’istanza in oggetto;

#### **VISTO:**

- l’art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 “*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*”
- il comma 3 dell’art. 17-bis. “*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*” della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall’art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

#### **CONSIDERATO:**

- per quanto sopra che alla data del 20.12.2018 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in merito all’istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

#### **RITENUTO:**

- **pertanto che** ai sensi dell’art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 “*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*” **di dover dare** esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data **24.05.2018 dalla Commissione per il Paesaggio** con le esclusioni indicate dal Resp. del Proc. Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo e riportate nella scheda istruttoria del 11.05.2018: le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo e quelle oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 326/2003; il progetto di riqualificazione relativo al corpo denominato B) in quanto la soluzione progettuale prevede incrementi di volumetria non consentiti.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l’esercizio delle funzioni e l’adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l’esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto “Indirizzi

*programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”;*

## R I L A S C I A

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al **Sig. Pietro Paolo MAZZELLA** nato a Barano d'Ischia (NA) il 10.04.1949 ed ivi residente alla via Chiummano n. 56, C.F.: MZZPRP49D10A617I, nella qualità di proprietaria, relativa all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 1893 del 24.02.1995 per le opere consistenti nella **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su due livelli eseguito in difformità ed ampliamento della concessione edilizia n.135/84, ed altri due corpi di fabbrica eseguiti in assenza di titoli abilitativi”** giusta istanza acquisita al prot. com. con nota n. 1718 del 13.03.2017 integrata con nota prot. n. 477 del 22.01.2018, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D.L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data **24.05.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio con le esclusioni indicate dal RUP del procedimento urbanistico-edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo e riportate nella scheda istruttoria del 11.05.2018: le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo e quelle oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 326/2003; il progetto di riqualificazione relativo al corpo denominato B) in quanto la soluzione progettuale prevede incrementi di volumetria non consentiti.**

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.*



**Il Responsabile per il Paesaggio  
( Ing. Vincenzo Marziano )**